


PASTORALE



SCOLASTICA



notiziario

ANNO VII^o - n. 2
5 ottobre 1981

Ufficio
Nazionale
Pastorale Scolastica

Circonvallazione Aurelia, 50, 00165 ROMA

NOTIZIARIO n. 2 Anno VII

5 ottobre 1981

I N D I C E

- Editoriale pag. 31
- Elezioni organi collegiali (O.T. n. 288 - Ministero
Pubblica Istruzione) " 32
- Scadenario dei principali adempimenti elettorali... " 33
- Norme per le elezioni scolastiche " 34

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

EDITORIALE

Con questo numero di Notiziario intendiamo offrire un contributo alle consulte diocesane impegnate nella fase di avvio delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale: consigli di Circolo e d'Istituto, consigli distrettuali e provinciali.

Pubblichiamo infatti, l'Ordinanza Telegrafica n. 288 del 30 settembre 1981 del Ministro Bodrato con lo scadenario degli adempimenti elettorali, e uno schema riassuntivo delle disposizioni relative alle elezioni scolastiche contenute nelle OO.MM. 5.10.76, 24.11.76, 25.11.76, 3.8.77, 27.9.77.

La partecipazione, come il Card. Ballestrero solennemente affermava nel recente convegno sulla scuola a Torino, ha tre protagonisti: i giovani, le famiglie, gli operatori scolastici. Adoperiamoci, perciò, perchè tutti partecipino responsabilmente, secondo le specifiche competenze a questa vicenda scolastica che è vicenda educativa, perchè si iscrive nel complesso impegno della comunità per la formazione dei giovani.

La partecipazione è un dovere per tutti.

L'Ufficio Nazionale per la Pastorale scolastica

SECRET

Information concerning the activities of the...
...in the...
...in the...

...in the...
...in the...
...in the...

...in the...
...in the...
...in the...
...in the...
...in the...
...in the...

SECRET

SECRET

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Ordinanza Ministeriale Telegrafica n. 288 del 30 settembre 1981

Ai Provveditori agli studi

LORO SEDI

Considerato che i tempi richiesti dalle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali della scuola di durata triennale (consigli di Circolo e di Istituto, consigli scolastici distrettuali e consigli scolastici provinciali) non permettono un ulteriore differimento per attendere il completamento dell'iter legislativo della proposta di riforma degli organi collegiali attualmente in discussione in Parlamento, si dispone che le votazioni per il rinnovo degli organi sopra citati si svolgano domenica 13 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per le elezioni si applicano le disposizioni contenute nelle OO.MM. 5.10.1976, 24.11.1976, 25.11.1976 e 3.8.1977 e successive modificazioni. In particolare si richiama per il suo carattere generale la circolare ministeriale n. 250 del 27.9.1977.

Per le elezioni dei consigli di classe e di interclasse si fa riserva di particolari istruzioni attese le sostanziali innovazioni che la richiamata proposta riforma introduce nel sistema elettorale per tali organismi. Appare comunque utile che i capi di istituto promuovano nei prossimi mesi di ottobre e novembre assemblee di genitori, di studenti per un opportuno scambio di vedute con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività che la scuola intende attuare nel corso dell'anno scolastico 1981-82.

Le SS.VV. sono pregate di compiere gli atti di competenza e di impartire le relative istruzioni agli organi delle scuole dipendenti, dandone idonea diffusione all'inizio dei procedimenti elettorali per le elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali.

Bodrato Ministro Istruzione

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Entro il 14 ottobre : determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del consiglio scolastico provinciale

Costituzione delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali, circoli e istituti e scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate.

Entro il 24 ottobre : comunicazione da parte dei provveditori agli studi e presidi alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori.

Entro il 3 novembre : formazione elenchi elettori.

Dal 5 novembre (ore 9) al 16 novembre (ore 12) : Presentazione liste candidati.

Dal 13 novembre all' 11 dicembre : propaganda elettorale.

entro il 9 dicembre : nomina dei seggi elettorali.

il 13 dicembre (dalle ore 8 alle ore 20) : votazioni.

NORME PER LE ELEZIONI SCOLASTICHE
dei Consigli di Circolo e Istituto e dei Consigli
distrettuali e provinciali

(Schema riassuntivo delle disposizioni contenute nelle OO.MM.:
5.10.1976, 24.11.1976, 25.11.1976, 3.8.1977, 27.9.1977).

I. PARTE

1. - Presentazione delle liste

Per i vari tipi di elezione debbono essere presentate le seguenti liste:

a) - Consiglio di Istituto

- Lista del personale docente
- Lista del personale non docente
- Lista dei genitori degli alunni
- (per le scuole secondarie superiori) lista degli alunni.

b) - Consiglio scolastico distrettuale

- Lista del personale direttivo delle scuole statali;
- Lista del personale docente delle scuole statali;
- lista del personale direttivo delle scuola non statali;
- Lista del personale docente delle scuole non statali;
- Lista dei genitori degli alunni delle scuola statali e non statali;
- Lista degli alunni delle scuole secondarie superiori statali e non statali;
- Lista del personale non docente delle scuole statali.

c) - Consiglio scolastico provinciale

- 1) Lista dei direttori didattici delle scuole statali;
- 2) Lista dei presidi della scuola media statale;
- 3) Lista dei presidi della scuola secondaria superiore e artistica statale;
- 4) Lista del personale docente delle scuole materne statali;
- 5) Lista del personale docente della scuola elementare statale;
- 6) Lista del personale docente della scuola media statale;
- 7) Lista del personale docente della scuola secondaria di 2° grado;
- 8) Lista del personale docente della scuola di istruzione artistica statale (licei artistici ed istituti d'arte);
- 9) Liste dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali;
- 10) Lista del personale non docente delle scuole non statali.

2. - Norme comuni per ogni tipo di elezione

- a) - Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
- b) - Le liste debbono essere corredate:
 - dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte nè intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso tipo di elezione;
 - dichiarazione per i candidati e per i presentatori attestante la qualità di elettori in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo;
 - certificato di autenticazione delle firme dei candidati e di quelle dei presentatori. L'autenticazione delle firme dei presentatori può essere effettuata anche sulle liste dei candidati ma deve, in ogni caso, riportare cognome e nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento dei richiedenti.

L'autenticazione delle firme è fatta dal preside per i docenti e dal Provveditore per i presidi oppure dal Sindaco, dal Segretario Comunale, da notaio o da cancelliere per tutti.

c) - Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE SI RICHIEDONO 40 PRESENTATORI PER I DOCENTI E 200 PRESENTATORI PER I GENITORI (c. modifiche D.P.R. 416).

d) - Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della Commissione elettorale - di istituto, distrettuale e provinciale a seconda del tipo di elezione - e ai rappresentanti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale.

3. - Diritto di elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nei consigli scolastici provinciali e distrettuali spetta:

a) - ai genitori (ad entrambi o a coloro che ne fanno legalmente le veci) degli alunni delle scuole statali e delle scuole parreggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate.

- b) - agli alunni iscritti nelle scuole secondarie superiori ed artistiche (limitatamente per il distretto) statali e non statali;
- c) - al personale direttivo statale e non statale;
- d) - al personale docente delle scuole statali e non statali;
- e) - al personale non docente delle scuole statali;
- f) - al personale del Provveditorato agli Studi e al personale della Sovrintendenza regionale o interregionale i cui uffici abbiano sede nella provincia (limitatamente per i consigli scolastici provinciali).

4. - Incompatibilità

- a) - I genitori di alunni iscritti in più scuole statali e non statali dello stesso distretto o della stessa provincia esercitano il diritto di voto per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale e provinciale in una sola scuola e in quella frequentata dal figlio minore. Essi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in tal senso all'atto del voto.
- b) - I docenti in servizio in più scuole statali della stessa provincia esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore ed in caso di parità nella scuola indicata dagli interessati.
I docenti che prestino servizio in più scuole di diverse province esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio scolastico di tutte le province di cui facciano parte.

5. - Commissione elettorale

- a) - Le Commissioni elettorali nelle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non stata

li vigilate sono nominate dal Provveditore agli Studi. Esse sono costituite da: 5 membri designati dal collegio dei docenti scelti come segue: tre tra i docenti della scuola, due tra i genitori degli alunni.

- b) - Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli alunni che frequentano i suddetti istituti.

II PARTE

1. - Illustrazione dei programmi

- a) - Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, che sarà indicato dalla competente commissione elettorale che riceve le liste, e da un motto che i presentatori apporranno in calce alla lista dei candidati;
- b) - L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dal 13 novembre all'11 dicembre dai presentatori, dai rappresentanti delle liste e dai candidati.

Le riunioni degli elettori delle varie componenti possono essere promosse fuori dell'orario di servizio e di lezione negli edifici scolastici, previa richiesta dei rappresentanti delle liste al direttore o al preside, che stabilirà il diario delle riunioni delle singole liste.

Le associazioni professionali e quelle dei genitori e degli alunni, oltre a non poter usufruire di altre riunioni - al contrario dei Sindacati - non possono avvalersi dell'opera di altri propagandisti al di fuori di quelli sopra specificati. Pertanto è consigliabile inserire nelle liste dei candidati persone idonee a svolgere tale ruolo; la stessa raccomandazione vale per i presentatori di liste e i rappresentanti di liste.

2. - Modalità delle votazioni

- a) Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento, in mancanza del quale è consentito il riconoscimento da

parte dei componenti del seggio o da un altro elettore dello stesso seggio.

- b) Il voto espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante un segno sul numero romano indicato nella scheda e l'indicazione del cognome, se necessario anche del nome, del candidato cui intende dare la preferenza o del numero corrispondente nella lista a tale candidato.
- c) Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.
- d) I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola.
- e) Le operazioni di voto si svolgono per i Consigli di istituto, distrettuali e provinciali nella stessa scuola e presso lo stesso seggio elettorale.

3. - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di spoglio e scrutinio dei voti sono eseguite in ogni scuola dai singoli seggi elettorali per i Consigli di istituto, i Consigli scolastici distrettuali, Consigli scolastici provinciali.

I verbali dello scrutinio dei voti relativi a questi organi collegiali, distinti per ogni tipo di elezione, sono rimessi rispettivamente:

- al 1° seggio operante nella scuola per l'attribuzione dei posti nel Consiglio di istituto spettanti alle varie liste;

- alla Commissione elettorale distrettuale per l'attribuzione dei posti nel Consiglio scolastico distrettuale spettanti alle varie liste;
- alla Commissione elettorale provinciale per l'attribuzione dei posti nel Consiglio scolastico provinciale spettanti alle varie liste.

4. - Attribuzione dei posti

1) - Per ciascuna componente si determina preliminarmente:

- a) la cifra elettorale di ciascuna lista, la quale è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa;
- b) la cifra individuale di ciascun candidato, Essa è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti dal candidato stesso.

2) - Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quelle dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Esempio:

Liste	I	II	III	IV
voti	9.000	16.000	13.000	6.000
: 1	9.000	16.000	13.000	6.000
: 2	4.500	8.000	6.500	3.000
: 3	3.000	5.333	4.333	2.000
: 4	2.250	4.000	3.250	1.500
: 5	1.800	3.200	2.600	1.200

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II^a lista (16.000); 2° posto alla III^a lista (13.000); 3° posto alla I^a lista (9.000); 4° posto alla II^a lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si provvede a determinate, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di anzianità; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Qualora nella scheda sia indicato il cognome di un candidato senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto ad apporre un segno nella scheda medesima anche sul numero romano della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza di esso.

Qualora l'elettore attribuisca il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenza per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata la scheda deve essere annullata.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide, ovviamente, solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista.

Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati ai genitori delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle predette scuole non statali che abbia avuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di

preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze, che avrebbe avuto diritto al la elezione in mancanza della riserva.

Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come candidati genitori delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute o materne non statali vigilate, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo al la riserva.

Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un candidato appartenente alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze.

In ogni caso non può essere sostituito il candidato avente diritto alla riserva a norma delle ordinanze ministeriali.

5. - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale competente per ciascun tipo di elezione.

I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.